



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 12 DEL 19 APR. 2021

Ufficio proponente : Area VI Sviluppo Economico

OGGETTO : Sospensione delle autorizzazioni all'installazione di antenne SRB nel centro urbano di Santa Flavia.

IL SINDACO

Premesso:

- *che con nota protocollo n.7637 in data 20 maggio 2020, l'ARPA Sicilia ha evidenziato che i valori di campo elettromagnetico prodotti dalla stazione radio base per telefonia cellulare sita in Santa Flavia Corso Filangeri n.28 (nceu F.1 P.lla 309) dagli impianti presenti nel raggio di 300 m e dal fondo ambientale, non rispettano i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;*
 - *che dai sopra citati rilievi strumentali, è stato accertato che le postazioni di telefonia mobile già autorizzate hanno inevitabilmente apportato sostanziali modifiche al contesto dei luoghi, anche con conseguenze paesaggistico-ambientali a causa della vicinanza delle antenne a luoghi urbanizzati e/o antropizzati ed al centro storico cittadino;*
 - *che già nell'area del centro storico e nelle dirette adiacenze (zona stazione, corso Filangeri, via Villa Mazzarino) risultano installate n.5 SRB (Stazioni Radio Base) e che dette SRB insistono nel territorio sopra detto già da svariati anni incidendo su una percentuale di copertura del segnale e dei servizi di comunicazione in maniera efficiente, alla luce del fatto che le postazioni si avvalgono e si possono ulteriormente avvalere di sistemi co-sitting;*
 - *che con nota prot.n.12228 del 03.08.2020, al fine della doverosa tutela della salute pubblica, è stato richiesto all'ARPA Sicilia di effettuare i necessari controlli di competenza, al fine di verificare l'incidenza delle numerose antenne di trasmissione telefonica presenti nel centro abitato di Santa Flavia;*
 - *che il Comune di Santa Flavia non è munito di Regolamento Comunale che disciplini la materia di installazione di antenne SRB;*
- considerato che si invoca il potere d'ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica ed al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, non intendendosi l'atto come un generico criterio localizzativo bensì come un atto ordinatorio necessitato e corredato dagli opportuni rilievi istruttori sulla:*
- 1) *Presenza delle Srb nell'area soggetta ad esposizione;*

- 2) Evidenze Arpa sui limiti di esposizione nell'area interessata;
 - 3) Percentuale di copertura del servizio derivante dalla presenza nel territorio considerato delle stazioni radiobase da svariati anni;
 - 4) Possibilità di co-sitting nelle stazioni Srb preesistenti;
- dato atto che, il potere di ordinanza non intende sostituirsi alla legislazione statale ed alle misure programmatiche per la localizzazione di tali impianti, nell'ottica di una ottimale disciplina d'uso del territorio, ma va inteso come strumento non ordinario al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici;
 - evidenziato che la salute e l'incolumità dei cittadini sono un bene giuridico che deve ricevere una tutela adeguata ed efficace, anche perseguito con il potere straordinario che promana dal provvedimento contingibile ed urgente a carattere derogatorio;
 - dato atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 8, 6° comma della Legge Quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, n.36 del 2001, affida ai comuni la facoltà di adottare un Regolamento "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, di radiodiffusione e di telefonia mobile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (strumento legislativo atto a ridurre i rischi dell'elettrosmog anche detto fenomeno di "antenna selvaggia");
 - ritenuto pertanto necessario porre specifico divieto a nuove installazioni nel centro urbano di Santa Flavia, ed in particolare sul corso Filangeri e via Consolare, asse viario parallelo - giacché risulta già garantita la copertura di rete anche con siti già collocati in altre aree fuori dal centro storico non travalicando in detto modo le competenze legislative regionali e statali, nelle more di ricevere gli esiti richiesti all'ARPA Sicilia con sopra citata nota ed inoltre, predisporre Regolamento Comunale che disciplini la materia in argomento;
 - ravvisata l'autonomia e fondamentale competenza del Comune sulla disciplina dell'uso del territorio e circa l'introduzione di regole anche (*urgenti e contingibili*) poste a tutela di zone di particolare pregio paesaggistico e storico, ovvero per ciò che riguarda la minimizzazione della popolazione ai campi elettromagnetici tanto da ritenere alcuni siti inadatti alle installazioni, nella specie, di nuovi impianti;
 - sottolineato che, detto provvedimento non limita la telecomunicazione, nè limita la localizzazione dei siti alternativi già esistenti nel territorio, nè limita la realizzazione di altri siti di telefonia mobile al di fuori della specifica area, atteso che è inconfutabile all'attualità il regolare funzionamento della rete, prescindendo da possibili nuove richieste di allocazione di nuovi siti nell'area oggetto della presente ordinanza;
 - accettato legislativamente che, il provvedimento urgente in fattispecie fondato su serie e documentate ragioni si prefigge, come finalità di mira, il risultato effetto di prevenire ex ante ed eliminare ex post grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione e che lo stesso si determina nell'esercizio di detta attribuzione ;

Ritenuto, per quanto sopra rassegnato, di dover adottare i necessari provvedimenti di competenza a salvaguardia della salute pubblica;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.69 del D.P. 6/55 ex l.r. n.16/63 e dell'art.54 del D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Tanto premesso, visto e considerato l'art. 54 c.4 del Decreto legislativo 267/2000;

IL SINDACO

Nel riaffermare la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale come valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma e articolo 32, primo comma);

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

1. **la Sospensione delle autorizzazioni all'installazione di antenne SRB nel centro urbano di Santa Flavia, nelle more dell'accertamento tecnico richiesto ad ARPA SICILIA dal 12 Aprile al 31 Dicembre 2021.**
2. al competente Ufficio SUAP di non proceder ad autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuovi impianti stazioni radio base in detta area che possono condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale;
3. al competente Responsabile del SUAP di provvedere a redigere Regolamento comunale da sottoporre al Consiglio Comunale, volto a disciplinare le installazioni di impianti RSB nel territorio comunale;
4. il divieto assoluto di installazioni di nuovi impianti di telefonia mobile nel centro urbano di Santa Flavia, anche a tutela del patrimonio storico-culturale-paesaggistico, fatti salvi gli impianti preesistenti che assicurano la copertura di rete e per i quali è stata rilasciata regolare autorizzazione, previo preventivo parere favorevole dell'ARPA Sicilia; ;

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di P.M., al SUAP, all'Assessorato Regionale della Sanità, all'ARPA Sicilia, alla Sovrintendenza BB.CC.AA. Di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Santa Flavia e al ASP di Bagheria;
- 2) la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Flavia;


COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla avvenuta notifica.

Santa Flavia, **19 APR. 2021**

IL Responsabile dell'Area VI Area Sviluppo Economico

Commissario di P.M. Anna Maria D'Acquisto



IL SINDACO

Salvatore Sanfilippo

